



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 199 del 28/12/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2816

Approvazione delle Procedure per l'effettuazione della vigilanza sul territorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della PO e dal Dirigente dell'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche ed integrazioni individua la finalità delle disposizioni comunitarie nella tutela della salute umana e dell'ambiente;

VISTO il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE l'art.1, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche ed integrazioni precisa che lo scopo del citato Regolamento è di garantire un elevato livello di protezione

della salute umana e dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";

CONSIDERATO CHE l'art. 28 ("Controlli") del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce ai competenti Uffici delle Regioni poteri di vigilanza sull'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose;

CONSIDERATO CHE l'art. 29 ("Esami e analisi di campioni") del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, determina le modalità operative per la corretta gestione dell'esame e dell'analisi dei campioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";

CONSIDERATO CHE l'art. 17 ("Controlli") del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni consente l'applicazione delle procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

CONSIDERATO CHE l'art. 7, c. 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTA la Legge Regionale Puglia del 31 marzo 1973, n. 8, recante "Istituzione in ogni provincia dell'ufficio regionale del contenzioso";

CONSIDERATO CHE l'articolo 1 della Legge Regionale Puglia del 31 marzo 1973, n. 8, demanda all'ufficio regionale del contenzioso la competenza in materia di istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, recante "Organizzazione del dipartimento di prevenzione";

CONSIDERATO CHE la tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH) rientra tra le funzioni ed i compiti dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e dell'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;

VISTO l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome Rep. del 29.10.2009, recante "Accordo,

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2010, n. 729, recante "Istituzione dell'Autorità competente regionale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Recepimento dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 29.10.2009", così come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2010, n. 1099;

CONSIDERATO CHE il punto 1, comma 2, lett. f) dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2010, n. 729 e successive modifiche ed integrazioni assegna all'Autorità competente regionale funzioni di elaborazione e diffusione di documenti di supporto alle attività di vigilanza sul territorio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 13 luglio 2010, n. 246, recante nomina del personale autorizzato avente funzioni di vigilanza in materia di REACH e CLP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 359 del 03.11.2010, recante "Procedure per la vigilanza in materia di REACH e CLP. Gruppo di Lavoro";

TENUTO CONTO dei criteri indicati dal Forum for Exchange of Information on Enforcement dell'ECHA, così come diffusi nel marzo 2011, nonché delle indicazioni contenute nel documento dal titolo "Strategies for enforcement on Regulation (EC) no. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and of Regulation (EC) no. 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP)", così come presentato alla IX convocazione del Forum for Exchange of Information on Enforcement dell'ECHA, tenutosi in data 01.03.2011-03-03.2011;

VALUTATI positivamente gli esiti delle attività espletate dal gruppo di lavoro di cui alla D.D. n.359/2010, come da relazione depositata agli atti d'Ufficio, prot.AOO152/22.11.2011/N.16589;

VISTA la DGR n.2994 del 28.12.2010 con cui è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) per gli anni 2010-12, nonché la DGR n.2080 del 23.9.2011 con cui è stato approvato il relativo Piano Operativo ed è stato sancito il carattere di priorità per la programmazione sanitaria regionale dei progetti ivi inseriti ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO CHE il suddetto PRP, nell'ambito della linea di intervento generale finalizzata alla prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici, contempla uno specifico programma denominato "Implementazione del sistema REACH-CLP per la tutela della salute umana" che, a sua volta, è costituito da ben tre progetti specifici di intervento in materia da condurre sull'intero territorio regionale secondo le modalità ivi delineate.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla normativa nazionale ed europea in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed alla normativa in materia di tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli, nonché di fornire, agli operatori delle ASL, strumenti operativi idonei all'effettuazione degli interventi di vigilanza, si ritiene necessario proporre alla

Giunta Regionale di approvare il documento “Procedure per l’effettuazione della vigilanza sul territorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” e di disporre l’adozione di dette procedure da parte dei competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, secondo quanto opportunamente indicato nell’Allegato A al seguente atto, composto da complessive n.24 facciate, a costituirne parte integrante e sostanziale.

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n°28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall’art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

1. Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
2. Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile P.O. “Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro” dell’Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro, dalla Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Servizio PATP;
3. A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare il documento “Procedure per l’effettuazione della vigilanza sul territorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” come da Allegato A, composto da complessive n.24 facciate, a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- di disporre l’adozione di dette procedure da parte dei Direttori Generali delle ASL quale strumento di lavoro da fornire ai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, indispensabile all’espletamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio;
- di incaricare i Direttori Generali delle ASL di programmare e condurre opportune campagne di divulgazione di dette procedure nell’ambito delle campagne informative e di prevenzione mirate alla sensibilizzazione di imprese, associazioni e cittadini, come stabilito negli specifici progetti approvati nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2010-12;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;

- di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati a cura del Servizio P.A.T.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola